

COMUNICATO STAMPA

(ai sensi della Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni)

DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI NEL CASO DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Bologna, 13 settembre 2019 – Si fa riferimento all'Assemblea Straordinaria di Poligrafici Editoriale S.p.A. ("Società" o "Poligrafici") convocata per il giorno 17 ottobre 2019, alle ore 10.00, presso gli uffici della Società in Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, chiamata a deliberare sulla proposta di fusione ("Fusione") della Società in Monrif S.p.A. ("Monrif").

La deliberazione di Fusione e le conseguenti modifiche statutarie e, più precisamente, la proposta di modifica dell'oggetto sociale, comporta il diritto di recesso per gli azionisti che non concorreranno all'approvazione della deliberazione di cui sopra ai sensi dell'art. 2437 cod. civ., da esercitarsi entro quindici giorni dall'iscrizione del verbale dell'Assemblea Straordinaria presso il competente Registro delle Imprese.

L'articolo 2437-ter, comma 2, cod. civ. stabilisce che il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso deve essere determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono il giorno di pubblicazione dell'avviso di convocazione ("Valore di Liquidazione").

Nel caso di specie, tenuto conto che l'avviso di convocazione è stato pubblicato in data 13 settembre 2019 sui quotidiani "Quotidiano Nazionale – Il Giorno – il Resto del Carlino – La Nazione", il Valore di Liquidazione è pari a Euro 0,20182 per azione; ulteriori informazioni saranno rese nei termini e nei modi di legge.

Si ricorda che il perfezionamento della Fusione è sospensivamente condizionato alla circostanza che l'esborso complessivo cui sarà tenuta Poligrafici, a fronte dell'eventuale esercizio del diritto di recesso, sia inferiore o pari a Euro 1.500.000 (un milione cinquecentomila) e che le azioni oggetto di recesso siano integralmente collocate ai sensi dell'art. 2347-*quater*, commi 1, 2, 3 e 4 cod. civ. entro la data di efficacia della Fusione.

Pertanto si precisa che gli eventi che legittimano il recesso (cambiamento significativo dell'attività cui gli Azionisti di Poligrafici parteciperanno a esito della Fusione) si verificheranno solo in caso di perfezionamento della Fusione. L'efficacia del recesso, fermi restando i termini previsti dall'art. 2437-*bis*, comma 1, cod. civ., per l'esercizio del diritto di recesso, e l'eventuale perfezionamento del collocamento delle azioni, si verificheranno solo in caso di perfezionamento della Fusione.

La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno, ivi compresi il progetto di fusione con l'allegato statuto post Fusione, la situazione patrimoniale al 30 giugno 2019 *ex* 2501-*quater* cod. civ., la Relazione illustrativa *ex* art. 2501-*quinquies* cod. civ. e art. 70, comma 2, del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, nonché il Documento Informativo ai sensi dell'art. 70, comma 6, Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e dell'art. 5, commi 1 e 6, del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e modi previsti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Per ulteriori informazioni sul Gruppo Monrif:

Stefania Dal Rio

Direttore Immagine e Comunicazione

+39 051 6006075 - +39 348 7109919

relazioni.esterne@monrif.net

www.monrifgroup.net